



REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE e DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI – SAFEGUARDING RULES AND REGULATIONS

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 – Finalità	2
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	2
Art. 3 – Comportamenti rilevanti	3
Art. 4 – Buone pratiche/Comportamenti da tenere.....	4
Art. 5 – Natura delle disposizioni.....	4
Art. 6 – Conoscenza ed osservanza del Regolamento e delle Safeguarding Policy.....	5
TITOLO II – COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICE.....	5
Art. 7 – Composizione e nomina dell’Ufficio del Safeguarding Office	5
Art. 8 – Composizione e attribuzioni delle Sezioni	5
Art. 9 – Adunanza Plenaria	6
Art. 10 – Funzioni e facoltà dell’Ufficio del Safeguarding Office.....	6
Art. 11 – Rapporti con l’organizzazione federale e articolazioni dell’Ufficio	7
TITOLO III – SEGNALAZIONI.....	8
Art. 13 – Dovere di segnalazione.....	8
Art. 14 – Tutela del segnalante e whistleblowing.....	8
TITOLO IV – PROCEDURE.....	9
Art. 15 – Condizioni di procedibilità	9
Art. 16 – Iniziative in caso di conoscenza diretta di condotte in occasione o nel corso delle gare	9



Art. 17 – Obbligo di riservatezza	9
Art. 18 – Procedimento disciplinare	9
TITOLO V – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA	10
Art. 19 – Misure per la diffusione del presente Regolamento	10
Art. 20 – Safeguarding Plan e Duty Officer	10
Art. 21 – Formazione obbligatoria e seminari informativi.....	11
Art. 22 – Disposizioni finali e transitorie.....	11

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. La Federazione Ginnastica d’Italia (di seguito anche solo “FGI”), in linea con gli indirizzi dell’International Olympic Committee (IOC), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico e della Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati di essere considerati e trattati con rispetto e dignità. A tal fine, adotta misure idonee a prevenire e contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, in ogni ambito, inclusi origine etnica, religione, età, genere, identità di genere, orientamento sessuale, status sociale, disabilità, convinzioni personali e prestazioni sportive.
2. Il presente Regolamento è finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei Tesserati FGI, fermo restando quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della FGI.
3. A tal fine, il Regolamento disciplina il funzionamento del Safeguarding Office e l’adozione delle misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, recependo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
4. L’Ufficio del Safeguarding Office (di seguito anche solo “Ufficio” o “l’Ufficio”), quale responsabile delle politiche di *safeguarding*, ha competenza esclusivamente per la prevenzione (del rischio) di abusi futuri nonché, limitatamente all’adozione di misure di *quick response*, per la rimozione di pericoli e abusi presenti. La competenza per la repressione delle condotte illecite spetta agli organi di giustizia sportiva.

Art. 2 – Ambito di applicazione

IL PRESIDENTE FEDERALE

(Cav. Gherardo Tecchi)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gherardo Tecchi".



1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati della FGI, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute in qualsiasi forma nell'ambito dell'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive previste dallo Statuto federale.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
 - a. di persona;
 - b. tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Art. 3 – Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
 - a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) le molestie e gli abusi sessuali;
 - d) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori;
 - e) l'abuso dei mezzi di correzione;
 - f) l'omissione negligente di assistenza.
2. A tal fine, vengono considerati:
 - a) per “abuso psicologico”, qualsiasi atto indesiderato incluso l’isolamento, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;
 - b) per “abuso fisico”, qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
 - c) per “molestie o abusi sessuali”, qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato;
 - d) per “bullismo o cyberbullismo”, qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l’isolamento sociale del Tesserato;
 - e) per “abuso dei mezzi di correzione”, la condotta che, trascendendo i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico nei confronti della persona che gli è affidata, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento

IL PRESIDENTE FEDERALE

(Cav. Gherardo Tecchi)



- federale;
- f) per “omissione negligente di assistenza”, si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.
3. In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, convinzioni personali o capacità atletiche.

Art. 4 – Buone pratiche/Comportamenti da tenere

1. I Tesserati, nello svolgimento delle attività ginnastiche, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:
 - a) riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
 - b) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
 - c) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
 - d) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sonoda adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
 - e) ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui la sala preposta alle attività di ginnastica non sia usualmente frequentata;
 - f) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
 - g) spiegare in modo chiaro ai fruitori della sala preposta alle attività di ginnastica, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 5 – Natura delle disposizioni

1. Le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento costituiscono illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FGI, ferma restando

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Cav. Gherardo Tecchi)



l'eventuale integrazione di illeciti di altra natura.

Art. 6 – Conoscenza ed osservanza del Regolamento e delle Safeguarding Policy

1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all'uopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della FGI. Gli organi territoriali della Federazione, le Affiliate e gli altri enti affiliati garantiscono la massima diffusione e l'applicazione del Regolamento e delle Safeguarding Policy.

TITOLO II – COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICE

Art. 7 – Composizione e nomina dell’Ufficio del Safeguarding Office

1. L’Ufficio del Safeguarding Office è composto da sette componenti, ivi compreso il Presidente. I componenti sono scelti secondo i requisiti e la procedura di cui all’apposita delibera del Consiglio Federale.
2. Il Presidente e i componenti dell’Ufficio del Safeguarding Office durano in carica per il quadriennio olimpico. Presidente e componenti non possono essere revocati e/o sostituiti se non per giusta causa e previo parere vincolante del CONI quale Ente Vigilante.
3. Il Presidente convoca l’Ufficio, presiede le riunioni plenarie e può attribuire deleghe e funzioni. Tra i componenti il Presidente nomina altresì due Vice-Presidenti. Il Presidente ha poteri di emanare provvedimenti d’urgenza, con impegno a sottoporli a ratifica in occasione della prima riunione utile. L’Ufficio si avvale di una segreteria dedicata.

Art. 8 – Composizione e attribuzioni delle Sezioni

1. L’Ufficio del Safeguarding Office si articola in due sezioni. Ciascuna sezione è formata da tre componenti ed è presieduta da uno dei Vice-Presidenti. La composizione delle sezioni è disposta con provvedimento del Presidente. Il Presidente può partecipare alla formazione del collegio di entrambe le sezioni o partecipare ai relativi lavori. In caso di impossibilità di costituzione o funzionamento di uno dei collegi, il Presidente adotta i provvedimenti necessari.
2. Ciascun fascicolo è assegnato alla sezione dal Presidente con apposito provvedimento. L’assegnazione può essere disposta altresì mediante tabella del Protocollo di lavoro che preveda l’alternanza delle sezioni o l’attribuzione di procedimenti per materia.
3. I componenti del collegio operano anche in modo disgiunto negli accertamenti. Il Presidente del collegio può delegare lo svolgimento di attività istruttorie a uno o più

**IL PRESIDENTE FEDERALE
(Cav. Gherardo Tecchi)**



componenti del collegio e/o dell’Ufficio Istruttorio, ai sensi dell’art. 11.

4. Il collegio adotta a maggioranza i provvedimenti di cui al successivo art. 10.

Art. 9 – Adunanza Plenaria

1. L’Ufficio si riunisce altresì in Adunanza Plenaria. L’Adunanza Plenaria definisce le linee di indirizzo e le azioni generali di prevenzione (Safeguarding Policy) nonché adotta la relazione annuale di cui all’art. 10, comma 6, e il Protocollo di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. L’Adunanza Plenaria può altresì adottare un Protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento. Al fine di garantire il funzionamento dell’Ufficio, il Presidente ha facoltà di emanare circolari e note esplicative, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 10 – Funzioni e facoltà dell’Ufficio del Safeguarding Office

1. L’Ufficio del Safeguarding Office riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all’art. 3 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all’art. 4, assumendo le conseguenti iniziative.

2. L’Ufficio del Safeguarding Office ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le complementari azioni di prevenzione del rischio. In particolare, il Safeguarding Office:

- a. vigila sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui all’art. 16 del D. Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii., nonché sulla nomina del responsabile di cui all’art. 33, comma 6 del D. Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all’Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della Federazione all’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

3. Il Safeguarding Office ha facoltà altresì di:

- a) invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;

IL PRESIDENTE FEDERALE

(Cav. Gherardo Tecchi)



- b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici federali;
 - c) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
 - d) effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente con l'assistenza o per il tramite della Segreteria Generale FGI;
 - e) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
 - f) compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo;
 - g) raccomandare l'adozione e l'attuazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni emanate dal CONI e/o dal CIP nelle materie di cui al precedente art. 1;
 - h) raccomandare l'adozione di misure e iniziative volte alla diffusione della cultura del *safe sport* nonché del presente Regolamento.
4. All'esito di un procedimento o ravvisata l'urgenza anche in pendenza dello stesso, la Sezione competente ha facoltà di:
- a) formulare raccomandazioni di *quick response*, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o tesserati;
 - b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro.
5. Le raccomandazioni di cui ai commi precedenti sono trasmesse al Consiglio Federale per i provvedimenti di competenza. L'inosservanza delle raccomandazioni adottate dal Consiglio costituisce illecito disciplinare, secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina.
6. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, l'Ufficio del Safeguarding Office informa l'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza di cui al successivo art. 13.
7. L'Ufficio del Safeguarding Office redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.
8. L'Ufficio del Safeguarding Office può adottare apposito protocollo per la trasmissione delle informazioni e dei documenti con la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il CIP.

Art. 11 – Rapporti con l'organizzazione federale e articolazioni dell'Ufficio

1. In ogni caso, la Federazione garantisce il supporto alle attività dell'Ufficio del Safeguarding Office per il tramite della Segreteria Generale FGI.
2. L'Ufficio del Procuratore Federale e l'Ufficio del Safeguarding Office collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza dell'Ufficio del Safeguarding Office esclusivamente per la rimozione di

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Cav. Gherardo Tecchi)



pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio rinvenga fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza. L'Ufficio del Procuratore federale e quello del Safeguarding Office possono, a fini di coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.

3. L'Ufficio del Safeguarding Office ha facoltà di avvalersi di esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti. A tal fine, il Consiglio Direttivo Federale mette a disposizione un albo di consulenti composto da almeno dieci professionisti.

4. L'Ufficio del Safeguarding Office può avvalersi di un Ufficio Istruttorio nominato dal Consiglio Direttivo Federale su proposta del medesimo Safeguarding Office. L'Ufficio Istruttorio del Safeguarding Office è coordinato da tre coordinatori, ciascuno per area geografica. I componenti possono compiere ogni attività delegata dal collegio, ivi compresi accessi e ispezioni.

5. L'Ufficio Istruttorio del Safeguarding Office cura i rapporti diretti con i Duty Office attivati presso i Centri Federali/Accademie e presso le Affiliate.

TITOLO III – SEGNALAZIONI

Art. 12 – Dovere di segnalazione

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite l'Ufficio del Safeguarding Office.

2. L'Ufficio del Safeguarding Office procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.

3. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 13 – Tutela del segnalante e whistleblowing

1. La FGI garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto. Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

2. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di Whistleblowing sul sito internet istituzionale della FGI in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.

IL PRESIDENTE FEDERALE

(Cav. Gherardo Tecchi)



3. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Segretario Generale della FGI all’Ufficio del Safeguarding Office e sono messe a disposizione dell’Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.
4. La FGI garantisce l’effettivo coordinamento del servizio di Whistleblowing con le procedure e i regolamenti federali, ivi compreso il Codice Etico e l’eventuale modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

TITOLO IV – PROCEDURE

Art. 14 – Condizioni di procedibilità

1. L’Ufficio del Safeguarding Office viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:
 - a) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
 - b) segnalazione;
 - c) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
 - d) conoscenza a seguito di ispezione;
 - e) ricezione di segnalazione scritta inviata alla FGI, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.

Art. 15 – Iniziative in caso di conoscenza diretta di condotte in occasione o nel corso delle gare

1. In caso di rilevazione diretta di condotte rilevanti ai fini del presente Regolamento tenute in occasione o in corso della gara, l’Ufficio del Safeguarding Office interviene senza indugio, investendo la Direzione di Torneo o i Responsabili di Struttura o i Tecnici responsabili nonché eventualmente informando il Giudice Sportivo e/o l’Ufficio del Procuratore Federale.

Art. 16 – Obbligo di riservatezza

1. L’Ufficio del Safeguarding Office, l’Ufficio Istruttorio del Safeguarding Office e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l’onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell’espletamento dei compiti affidati.

Art. 17 – Procedimento disciplinare

1. In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della FGI. Gli esiti, se relativi a materie di competenza dell’Ufficio del Safeguarding Office, sono trasmessi all’Ufficio.
2. L’Ufficio del Safeguarding Office può fornire assistenza, su richiesta dell’interessato, alle vittime delle condotte di molestia, violenza e/o abuso di cui all’art. 3, anche dinanzi

**IL PRESIDENTE FEDERALE
(Cav. Gherardo Tecchi)**



all’Ufficio del Procuratore federale e agli organi di giustizia sportiva.

TITOLO V – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 18 – Misure per la diffusione del presente Regolamento

1. La FGI divulgà il presente Regolamento, i relativi principi e le Safeguarding Policy attraverso manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività di ginnastica (luogo di gara, luogo di allenamento).
2. La mancata affissione di quanto al precedente comma costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio all’Ufficio del Safeguarding Office e all’Ufficio del Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza.

Art. 19 – Safeguarding Plan e Duty Officer

1. La FGI adotta un Safeguarding Plan Generale e uno per ogni Centro Federale, ivi nominando un Duty Officer che riporta almeno trimestralmente e ogni volta che rilevi condotte orischi rilevanti ai fini del presente Regolamento al Segretario Generale. Il Safeguarding Plan è affisso presso il Centro e ne è garantita massima diffusione tra gli atleti che ivi si allenano.
2. Ogni Affiliata:
 - a) predispone e adotta modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva (c.d. Safeguarding Plan) e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, anche ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 36/2021. Il Safeguarding Plan è affisso presso la sede dell’Affiliata, eventualmente anche tramite manifesti o altro materiale esemplificativo;
 - b) nomina un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (c.d. Duty Officer), anche ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 36/2021, che riporta almeno semestralmente e ogni volta che rilevi condotte o rischi rilevanti ai fini del presente Regolamento al Segretario Generale e all’Ufficio Istruttorio del Safeguarding Office; se non diversamente previsto, le funzioni del Duty Officer sono svolte dal legale rappresentante dell’Affiliata;
3. Il mancato adeguamento da parte dell’Affiliata agli obblighi di cui al precedente comma 2 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.



Art. 20 – Formazione obbligatoria e seminari informativi

1. Con cadenza annuale e comunque in occasione della formazione e dell'aggiornamento dei Tecnici, la Federazione organizza almeno un modulo di formazione, di durata non inferiore a quattro ore, sulla prevenzione e contrasto degli abusi di cui al presente Regolamento.
2. I Tecnici, i Dirigenti, i Duty Officer, i Preparatori Atletici, lo Staff Medico, gli appartenenti al Gruppo Arbitrale e chiunque collabori direttamente con le Affiliate nella gestione degli atleti sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi di cui al comma precedente.
3. Ogni corso organizzato per trattare aspetti tecnici, logistici e organizzativi di eventi federali prevede altresì la diffusione delle Safeguarding Policy.
4. La FGI, anche attraverso le articolazioni territoriali, promuove altresì l'organizzazione di seminari informativi per tutti i tesserati sui temi di cui al presente Regolamento. Il calendario degli incontri è pubblicato sui siti istituzionali della FGI e dei Comitati Regionali FGI.

Art. 21 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera del Consiglio Federale di approvazione o provvedimento equivalente.
2. L'art. 19, comma 1, entra in vigore dal 1 gennaio 2024.
3. L'art. 19, comma 2, lettera a) entra in vigore dal 31 agosto 2024.
lettera b) entra in vigore dal 1 luglio 2024.
4. Gli artt. 13 e 20 entrano in vigore dal 1 gennaio 2024.
5. Il Presidente, con proprio provvedimento, riassegna i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento alle Sezioni di cui all'art. 8.